

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL GAL MONTAGNA VICENTINA

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.09.2016

PREMESSE

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagna Vicentina è una Società Cooperativa con attività mutualistica che promuove iniziative di sviluppo rurale del territorio e di valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali attraverso il recepimento, a livello locale, delle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in materia di Sviluppo Rurale.

In ottemperanza ai principi di enunciati dall'art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, la società cooperativa Montagna Vicentina (di seguito, per brevità, anche "Gal Montagna Vicentina" o "GAL") ha avviato la procedura per la costituzione e la gestione di un elenco di operatori economici denominato "Albo Fornitori".

Fermi restando gli obblighi di legge per l'acquisizione di beni e servizi, il presente Regolamento disciplina la procedura per la gestione dell'Albo Fornitori di beni e servizi del Gal Montagna Vicentina, da utilizzare, ai sensi della vigente normativa e con particolare riferimento riguardo all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per le acquisizioni in economia di servizi e forniture necessarie a soddisfare le esigenze organizzative e funzionali della società. Nell'ambito del presente Regolamento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- Albo Fornitori: elenco di operatori economici e consulenti ritenuti idonei, in base a quanto previsto dal presente Regolamento, alla fornitura di beni e servizi necessari all'espletamento dell'attività del GAL;
- Operatori economici: di cui all'art. 3 lett. p) del D.Lgs. 50/2016 *"una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi"* per i quali non sussistano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- Codice dei Contratti: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016).

ARTICOLO 1 - FINALITA'

L'Albo Fornitori è lo strumento idoneo all'identificazione delle Ditte e dei Professionisti ritenuti qualificati per competenza, organizzazione, potenzialità produttiva e/o commerciale, qualità e correttezza ad effettuare forniture di beni e servizi necessari al Gal Montagna Vicentina.

Resta ferma la facoltà della società, garantendo comunque le regole della trasparenza, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente dell'Albo, nei casi di consulenze e forniture di beni e servizi che, per il particolare oggetto o per la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora il GAL, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti.

ARTICOLO 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Albo dei Fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, nonché al DPR 207/2010 e s.m.i., per quanto ancora vigente, nonché dalla normativa statale e/o regionale e/o da Linee Guida ANAC.

ARTICOLO 3 – ARTICOLAZIONE

L'elenco fornitori si articola nelle seguenti due sezioni:

- 1) Servizi
- 2) Forniture

All'interno di ciascuna sezione, l'elenco fornitori è suddiviso per ambiti di categoria, secondo la tabella di cui all'**Allegato 1**, al fine di rendere più agevole l'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

In ogni momento il RUP si riserva di ampliare le sezioni, gli ambiti e le categorie in cui si articola l'elenco sulla base delle eventuali esigenze del GAL Montagna Vicentina.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi. Il presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo, le relative dichiarazioni e documentazioni nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo, senza la costituzione di alcun vincolo in capo al GAL.

ARTICOLO 4 – VALIDITA' E GESTIONE

L'Albo dei fornitori di beni e servizi sarà operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito internet della società www.montagnavicentina.com nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il GAL si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dall'operatore economico, adottando gli opportuni provvedimenti.

La gestione dell'albo sono assicurate dal RUP, o chi per esso, con riferimento a:

- accertamento e verifica di ammissibilità della domanda necessaria all'iscrizione, sulla base di quanto dichiarato dai richiedenti;
- registrazione dei richiedenti ammessi e aggiornamento dell'Albo.

ARTICOLO 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione degli operatori interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. La richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori dovrà essere redatta compilando un'istanza di iscrizione come da modello facsimile di cui all'**Allegato 2** unitamente all'autocertificazione generale come da modello facsimile di cui all'**Allegato 3**. La documentazione necessaria per l'iscrizione potrà essere scaricata dal sito www.montagnavicentina.com oppure richiesta all'indirizzo mail info@montagnavicentina.com.

La domanda di iscrizione ed i relativi allegati potranno essere inviati mediante posta elettronica certificata (PEC) firmata digitalmente alla casella: info@pec.montagnavicentina.com, ovvero a mezzo raccomandata A/R, ovvero mediante consegna a mani presso la sede legale del GAL, Piazza Stazione n.1 36012 Asiago (VI). Si precisa che la domanda ed i suoi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana e contenuti in un unico plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico, contenente la domanda di iscrizione e la relativa documentazione, potrà essere inviato mediante servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede legale della Società GAL Montagna Vicentina in Piazza Stazione n. 1 36012 Asiago (VI) e dovrà recare all'esterno la dicitura "Albo Fornitori – Domanda di

iscrizione". L'invio del plico contenente la domanda di iscrizione e la documentazione allegata è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Gal Montagna Vicentina per disguidi postali o di altra natura, ovvero qualora, per qualsivoglia motivo, il plico non pervenga a destinazione. Il GAL procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza.

Gli elenchi, non appena costituiti, verranno pubblicati sul sito web del GAL Montagna Vicentina.

ARTICOLO 6 - ISCRIZIONE ALBO, VALIDITA' E RINNOVO

Le richieste di iscrizione pervenute saranno inserite nell'Albo Fornitori in ordine di protocollo di arrivo e verranno suddivise per categoria (*Allegato 1*) solo a seguito della verifica della regolarità e della completezza delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora le domande pervengano incomplete il GAL si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Il GAL procederà all'affidamento di servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'art. 36 del medesimo decreto e nel rispetto dei principi economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONI DELLE VARIAZIONI E REVISIONE ELENCO

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, ciascun operatore dovrà, pena la cancellazione, comunicare al GAL tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto attestato in sede di iscrizione (ad.es. rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione ovvero modifiche significative nella struttura organizzativa) che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo mediante presentazione **dell'Allegato 4**. La comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione.

Il GAL provvederà a rivedere l'elenco con cadenza semestrale o al verificarsi di determinati eventi (es. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti verrà effettuata all'indirizzo PEC rilasciato dall'operatore economico il quale, a sua volta, dovrà darvi riscontro a mezzo PEC utilizzando il modello facsimile **Allegato 5**.

ARTICOLO 9 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

Il GAL Montagna Vicentina potrà disporre la sospensione dell'iscrizione all'elenco nei confronti del Fornitore che dovesse, anche temporaneamente, risultare inadempiente nell'esecuzione di una fornitura e/o di un servizio e/o di un lavoro affidatogli. La sospensione potrà altresì essere disposta nel caso in cui il Fornitore abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con il GAL, fino al termine del procedimento stesso. Della sospensione sarà data indicazione scritta al soggetto interessato con indicazione del motivo.

Il GAL procederà d'ufficio alla cancellazione dell'iscritto nelle seguenti ipotesi:

- carenza dei requisiti di qualificazione dichiarati in fase di iscrizione all'Albo e previsti per legge;

- fallimento, liquidazione, cessazione di attività o situazioni equivalenti, concordato preventivo. In quest'ultima ipotesi, nel caso ci sia continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/42, potranno iscriversi e/o rimanere iscritti all'Albo previa autorizzazione del Tribunale competente;
- omessa presentazione offerte a seguito di tre inviti nel biennio, senza fornire in merito motivazione scritta;
- gravi episodi di negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione della prestazione, anche con riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro;
- mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- accertata grave violazione in materia di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- in tutti i casi di decadenza previsti per legge ovvero su espressa richiesta del fornitore.

L'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo verrà comunicata al Fornitore interessato tramite PEC contenente una sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire per iscritto entro i 15 (quindici) giorni successivi. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diverrà definitiva. L'impresa potrà richiedere una nuova ammissione attestando la rimozione dei presupposti di fatto e/o di diritto che ne avevano determinato la cancellazione.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Gal Montagna Vicentina. Le richieste di informazioni possono essere indirizzate al Gal Montagna Vicentina, Piazza Stazione n.1 36012 Asiago (VI) oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica: info@montagnavicentina.com.

ARTICOLO 11 – PRIVACY

Il GAL Montagna Vicentina, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, informa che tali dati saranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e riservatezza. Con l'invio della domanda di ammissione, il fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. In allegato al presente Regolamento sono fornite le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le normative vigenti in materia.

Si allegano al presente Regolamento:

Allegato 1 – Elenco ambiti e categorie merceologiche;

Allegato 2 – Istanza di iscrizione all'Albo;

Allegato 3 – Dichiarazione del legale rappresentante;

Allegato 4 – Comunicazione delle variazioni dati sopravvenute alla presentazione della richiesta di iscrizione all'Albo

Allegato 5 – Conferma aggiornamento dati relativi alla richiesta di iscrizione all'albo fornitori

INFORMATIVA
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

ART. 13 D.LGS. 196/2003 E S.M.I.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., il GAL Montagna Vicentina fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità di trattamento.

I dati forniti vengono acquisiti dalla Società Cooperativa Gal Montagna Vicentina per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori e per la scelta dei fornitori da invitare nelle procedure negoziate per gli acquisiti di beni e servizi nonché per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Modalità di trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati forniti verrà effettuato dalla Società in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli con logiche e modalità strettamente correlate alla finalità sopra esposte e nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dagli eventuali regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati al personale della Società che cura il procedimento di iscrizione all'Albo dei Fornitori ovvero che cura gli inviti a presentare offerte. I dati potranno altresì essere comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza al GAL Montagna Vicentina in ordine a procedimenti di gara. I Dati dei Fornitori limitatamente a denominazione ragione sociale potranno essere diffusi mediante il sito internet del GAL Montagna Vicentina.

Diritti dell'Operatore Economico Interessato.

Al fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. ed, in particolare, il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento o l'integrazione dei dati, quando ne abbia interesse.

Titolare del trattamento è MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Piazza Stazione n.1 Asiago (VI) (info@montagnavicentina.com). Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è il Direttore del GAL Montagna Vicentina.